

Edizione di lunedì 21 Dicembre 2020

EDITORIALI

Ultimo appuntamento 2020 con Euroconference In Diretta
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Conversione in legge dei Decreti Ristori: le novità in sintesi
di Lucia Recchioni

IVA

I beni anti-Covid al cambio di regime
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

Lotteria degli scontrini ai nastri di partenza
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Smart Money per start-up innovative
di Debora Reverberi

EDITORIALI

Ultimo appuntamento 2020 con Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI RATING ADVISORY

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Oggi, alle ore 9, ultimo appuntamento con **Euroconference In Diretta** per il 2020.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo dal punto sulla **normativa, prassi e giurisprudenza** della settimana appena conclusa.

Diversi sono i **provvedimenti normativi** da evidenziare, ma soprattutto una produzione di **documenti di prassi** particolarmente "imponente": **1 circolare, 1 risoluzione e 30 risposte ad istanze di interpello**.

Partiremo dalla [circolare n. 29/E](#) del 14 dicembre, con la quale l'Agenzia ha commentato le disposizioni del **D.L. n. 3/2020**, che ha introdotto misure per la **riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**.

In particolare il decreto ha previsto, a partire dal **1° luglio 2020**, la **soppressione del bonus Renzi** e l'introduzione di **due nuove misure di carattere fiscale**, finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro e collocate al di fuori del Tuir.

Commenteremo poi la [risposta all'istanza di interpello n. 600](#) del 17 dicembre, con la quale è stato esaminato il caso della sostituzione in un edificio unifamiliare di una **caldaia a gasolio** con uno **scaldabagno a pompa di calore** e una **termostufa a pellet**.

Quindi la [risposta n. 604](#), che verte sulla possibilità di applicare **l'aliquota ridotta del 10%**, ai sensi del **n. 127-quaterdecies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972**, ai **lavori di riqualificazione energetica** degli edifici oggetto del contratto di appalto con un'università di cui è risultata aggiudicataria l'impresa.

Fra le pronunce che abbiamo selezionato della **Corte di Cassazione**, esamineremo la **sentenza n. 28709 di mercoledì 16 dicembre**.

La fattispecie riguarda una **S.n.c. accertata ai fini Irap e Iva**. L'avviso di accertamento non è stato impugnato e ai soci è stata poi notificata cartella di pagamento: un **socio ha impugnato la cartella di pagamento** lamentando la **violazione del principio della sussidiarietà**.

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, con **Lucia Recchioni** esamineremo il **nuovo modello per la cessione del credito locazioni**, emanato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento di lunedì scorso.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** affronterà, invece, il tema dell'**indetraibilità dell'Iva erroneamente corrisposta da parte del cessionario**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio ***Focus Agevolazioni Edilizie*** di ***Euroconference Consulting***, esamineremo le possibilità di **maggiorazione della detrazione al 110%** per le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del ***sismabonus acquisti***, di cui al **comma 1-septies del D.L. n. 63/2013**.

La **sessione** curata da ***Gruppo Finservice*** sarà dedicata ai **servizi di consulenza enegetica**, evidenziando le possibilità di assistenza in tale ambito alle imprese clienti dei nostri Studi.

Infine, come d'abitudine, termineremo con la **sessione Q&A**, rispondendo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le altre risposte **nell'area dedicata a *Euroconference In Diretta*** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

Cogliamo l'occasione di augurare a tutti i Colleghi che seguono *Euroconference In Diretta* **serene Festività: ci rivediamo on-line lunedì 11 gennaio 2021**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Conversione in legge dei Decreti Ristori: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni



DIGITAL Master di specializzazione
IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
[Scopri di più >](#)

Venerdì scorso la Camera dei Deputati ha approvato il **disegno di legge di conversione** dei quattro Decreti Ristori.

La **Legge di conversione**, di cui si attende la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, fonde, in un'unica Legge, i **4 Decreti Ristori**, introducendo tuttavia anche **novità** di rilievo, che di seguito si **sintetizzano**.

Contributo a fondo Per l'anno **2021** viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai locatori perduto per le locazioni di immobili adibiti ad abitazione principale in comuni ad alta tensione abitative che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono i **canoni di locazione** in essere al 29.10.2020.

Il contributo a fondo perduto è pari al **50% della riduzione del canone** di locazione, **entro il limite massimo annuale di euro 1.200** per singolo locatore.

Semplificazione per le procedure da sovraindebitamento Al fine di **semplificare l'accesso alle procedure di sovradebitamento** è stata in più punti modificata la **L. 3/2012**, anticipando l'applicazione di alcune **norme della riforma operata con il Codice della Crisi** che, però, **ancora non erano entrate in vigore**.

Tra le diverse novità di cui è stata anticipata l'applicazione si segnala:

- la **soppressione della previsione** per la quale, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'Iva e alle ritenute, il piano su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la **dilazione del pagamento (ammettendo così anche lo stralcio)**,

- l'introduzione delle **"procedure familiari"**, rendendo possibile, ai membri della stessa famiglia, la **presentazione di un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**.

Detassazione per tutti gli aiuti Covid

I **contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale** a seguito dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione**, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Rateazione acconto

secondo Viene prevista la possibilità di versare in massimo **quattro rate il secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap**, che il Decreto Ristori-quater aveva già fatto slittare, al ricorrere di determinate condizioni, al **30.04.2021**.

Fondo Gasparrini: proroga

Viene **prorogato di 24 mesi** (fino al **09.04.2022**) il termine per avvalersi dei **benefici previsti del Fondo di solidarietà** per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. **Fondo Gasparrini**), anche se in ammortamento da meno di un anno.

Riduzione delle bollette elettriche

Viene istituito un apposito fondo per la **riduzione**, nell'anno **2021**, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come **"trasporto e gestione del contatore"** e **"oneri generali di sistema"**, dalle **utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, le quali, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici Ateco** riportati negli allegati.

Sospensione Canone Unico

Gli **esercizi di ristorazione** ovvero di **somministrazione di pasti e di bevande sono esonerati, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021**, dal pagamento del **Canone Unico** (si ricorda, infatti, che, dal 2021, il nuovo Canone Unico sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade).

Anche per i **venditori ambulanti** è stato **esteso dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 l'esonero** dal pagamento del **canone di concessione** per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

Superbonus e cessione soggetti **destinatari della cessione** dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli **degli altri bonus edilizi**:**istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, in forza delle nuove **equo compenso per i disposti**, sono **obbligati ad applicare la normativa sull'equo compenso** per le **prestazioni rese dai professionisti** nei rapporti con i **clienti diversi dai consumatori**.

Le **banche** e gli **intermediari finanziari** che acquistano il credito, occupandosi anche di tutti gli altri adempimenti connessi, **non possono quindi riconoscere compensi non equi ai professionisti**.

Si evidenzia, da ultimo, che, con l'[articolo 2 D.L. 172/2020](#) (c.d. “**Decreto Natale**”) sono stati previsti **ulteriori contributi a fondo perduto** da destinare alle **attività dei servizi di ristorazione**.

Il contributo **spetta esclusivamente ai soggetti:**

- **che hanno già potuto beneficiare del contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) (ed è pari allo stesso contributo),
- che dichiarano di svolgere, come **attività prevalente**, una delle attività richiamate nella tabella che segue.

CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

IVA

I beni anti-Covid al cambio di regime

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

Tra il **31 dicembre 2020** e il **1° gennaio 2021** cambierà il regime Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai cosiddetti **beni anti-Covid**. È quindi importante capire **fino a quando è possibile la fatturazione** con il **regime di esenzione**, e quando invece inizia a dover essere dovuta l'Iva con l'**aliquota del 5%**.

L'[articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020](#) ha inserito nei **beni soggetti ad aliquota del 5%** una serie di prodotti, tra i quali troviamo **apparecchiature mediche** tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, **mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo**, ecc..

Il **comma 2**, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell'anno 2020, **le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione**.

Con la [circolare 26/2020](#) è stato inoltre precisato che **la fornitura di beni anti-Covid con contratto di locazione finanziaria sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31.12.2020**, e successivamente ad Iva del 5%, in virtù di quanto disposto dall'[articolo 16 del Decreto Iva](#), per il quale “*Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili*”.

La precisazione è stata opportuna, posto che il fatto che la norma parli dell'applicazione della **“stessa aliquota”**, faceva nascere il dubbio che la prestazione di noleggio o leasing di un bene ricadente nell'esenzione potesse a sua volta essere assoggettata al **regime di esenzione**. Tale posizione è stata confermata con la [risposta ad interpello 585/2020](#), con la quale è stato fornito anche un altro interessante approfondimento riguardante il regime Iva del 2021.

Ciò che potrà verificarsi nel **2021** sarà che alcuni beni, assoggettati ad aliquota Iva del 5% in quanto considerati **“anti-Covid”** dall'[articolo 124 D.L. 34/2020](#), siano anche ricompresi nel

numero 41-quater della tabella Iva dei **beni con aliquota del 4%**, dedicata a “*protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanente*”.

Secondo la [risposta ad interpello 585/2020](#), in questi casi **troverà applicazione l'aliquota Iva più favorevole**.

Ciò premesso, quando si affronta un cambio di regime Iva, è necessario fare riferimento al **momento di effettuazione delle operazioni**, individuato dall'[articolo 6](#) del **Decreto Iva**, e, quindi, le operazioni “effettuate” fino al **31/12 usufruiranno del regime di esenzione**, mentre quelle “effettuate” successivamente saranno **assoggettate ad Iva**.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, **il momento di effettuazione viene ad esistenza nel momento di consegna o spedizione**.

La consegna avviene quando i beni vengono trasferiti dal cedente al cessionario senza l'ausilio di soggetti terzi; si verifica, in particolare, quando il cedente “consegna” la merce al cessionario, e ciò avviene ad esempio **al termine del trasporto** con il quale il cedente, con i propri mezzi, raggiunge i locali del cessionario. Facendo un **esempio**, se con i propri mezzi un cedente di Catania parte il 31.12 e raggiunge il cessionario di Trieste il 01.01, la consegna non potrà che avvenire il 1° gennaio.

Alternativa alla consegna è la spedizione, che significa che tra il cedente ed il cessionario c'è uno spedizioniere, cioè un soggetto terzo che organizza il trasporto.

Il momento della spedizione è quello in cui il cessionario consegna la merce allo spedizioniere. Parte della dottrina ritiene che quando il contratto ha una clausola del tipo “**franco magazzino compratore**”, il momento impositivo si realizza quando la merce viene consegnata al cessionario. Ad avviso di chi scrive, pur se tale interpretazione **non è quella corretta dal punto di vista letterale** (la spedizione avviene con la consegna della merce allo spedizioniere, indipendentemente dalle clausole contrattuali esistenti tra cedente e cessionario), appare **la più coerente con il disposto della Direttiva 112/2006**, per la quale **la cessione di un bene si verifica quando viene trasferito all'acquirente il potere di utilizzare un bene come proprietario**.

Il Decreto Iva stabilisce che **se, antecedentemente al momento di consegna o spedizione, avviene la fatturazione o il pagamento del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato**. Tale norma, tuttavia, fa nascere **due problemi**.

Il primo problema è: **quando una fattura si considera emessa?** Una fattura datata 31/12 ed inviata a Sdl il 12 gennaio, **quando si considera emessa?**

Ad avviso di chi scrive, pur se per i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate **tale fattura si considera emessa in dicembre**, e concorrerà alle liquidazioni Iva del mese di dicembre, nel caso di specie (dove c'è un incremento di imposta), è **opportuno prestare qualche attenzione**.

Se infatti per motivi “informatici” e di **pratica quotidiana** è stata fornita tale interpretazione (che nei fatti consente di emettere e trasmettere a Sdl delle fatture “retrodate” al giorno di consegna della merce o dell’incasso del corrispettivo), non si può dimenticare che la **norma** prevede che **“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”**.

Se, quindi, in situazioni “**normali**” una “**retrodatazione**” sarebbe vista solo **con favore dall’Agenzia**, la quale pretenderà l’Iva relativa a quella fattura con riferimento alla **data indicata nel documento** (che è richiesta coincidente con la **data di consegna o dell’incasso**), nel caso di **cambio in peggio del regime Iva** non può escludersi che qualche verificatore dell’Agenzia delle Entrate si ricordi che, prima delle specifiche tecniche del proprio Direttore, il diritto prevede che si debba applicare la normativa pubblicata sulle Gazzette Ufficiali.

In sostanza, chi scrive suggerisce di **inviare a Sdl entro il 31.12 le fatture in esenzione per acconti**.

Qualora, invece, il 31.12 sia avvenuta la consegna o spedizione o il pagamento, la fattura immediata, datata 31.12, potrà essere anche inviata a Sdl in gennaio, posto che il momento di effettuazione dell’operazione non è ancorato al momento di emissione della fattura ma a **quello della consegna o spedizione o dell’incasso del corrispettivo che hanno preceduto tale momento**.

La seconda problematica riguarda il pagamento di acconti. **Se il pagamento di acconti determina il momento di effettuazione delle operazioni, è anche vero che, come statuito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza C-419/02, ciò non vale per il pagamento di acconti generici, cioè dove la natura della merce compravenduta non è ancora determinabile.**

Il caso aveva proprio ad oggetto aziende che, in vista di un **peggioramento del regime Iva**, avevano anticipato un importante pagamento, **senza determinare però precisamente che cosa sarebbe stato compravenduto** successivamente.

In tale caso la Corte ha statuito che tale **“acconto generico” non è in grado di anticipare il momento di effettuazione di una cessione di beni** (posto che la stessa non è ancora determinata), e quindi tale cessione avverrà nel **normale momento di consegna o spedizione**.

AGEVOLAZIONI

Lotteria degli scontrini ai nastri di partenza

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI RATING ADVISORY

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A decorrere **dal 1° gennaio 2021** parte definitivamente la cd. **lotteria degli scontrini**, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L'avvio era **inizialmente previsto per il 1° luglio 2020**, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il **differimento** dei termini di decorrenza, a causa dell'**emergenza da Covid-19**.

Infatti, tale evento straordinario ha reso **difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici**, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della **prima estrazione** settimanale è fissata al **14 gennaio 2021**, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, **persone fisiche maggiorenni residenti** nel territorio dello Stato, che effettuano **acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

Alle **estrazioni** della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma **anche gli esercenti**, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel senso che **il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente**.

In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il **codice lotteria**, che può essere **stampato o salvato su dispositivo mobile**, accedendo all'area pubblica del portale "Lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di un **codice alfanumerico** e di un **codice a barre**, abbinato al **codice**

fiscale, che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

Per **partecipare all'estrazione**, infatti, è necessario che i contribuenti, al **momento dell'acquisto**, comunichino il proprio **codice lotteria**, senza obbligo alcuno di identificazione, all'**esercente** e che quest'ultimo **trasmetta** all'Agenzia delle entrate i **dati della singola cessione o prestazione**, secondo le modalità di cui all'[articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 127/2015](#) (cfr., **Provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5.03.2020 del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate**).

Ogni acquisto genera un numero di **biglietti "virtuali"** che consentono la partecipazione alla lotteria: in particolare, **ogni euro** speso dà diritto a **1 biglietto virtuale**, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

La **partecipazione all'estrazione a sorte** sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, sempre effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, **documentati con fattura**, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[articolo 21 D.L. 78/2010](#), ovvero ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#).

Al fine di **incentivare** l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici** da parte dei consumatori, sono stati istituiti anche dei **premi speciali**, da attribuire mediante **estrazioni aggiuntive** a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il **pagamento elettronico**.

Quindi, la lotteria avrà **estrazioni "ordinarie"** ed **estrazioni "zerocontanti"**: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe.

Mancano, inoltre, ancora pochi giorni a disposizione degli esercenti per dotarsi dei registratori telematici. Infatti, il decreto Rilancio ha **prorogato al 1° gennaio 2021** anche la **non applicazione delle sanzioni** di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici.

Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto **rifiuti di acquisire il codice lotteria**, il consumatore può **segnalare tale circostanza** nella sezione dedicata del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione**.

Le **operazioni di estrazione** avvengono secondo il **calendario** reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del portale "Lotteria". Il sistema di estrazione prevede **esclusivamente l'utilizzo di un RNG** (Random Number Generator) e prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l'insieme dei biglietti generati partecipanti all'estrazione stessa.

Il **biglietto vincente**, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del **numero prodotto** dal sistema di estrazione, che identifica il numero del **biglietto virtuale** e, quindi, del corrispettivo vincente, a meno che ricorra una delle ipotesi in cui l'estrazione è ritenuta nulla e l'operazione da ripetersi.

Da ultimo, occorre sottolineare che **i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad **alcun prelievo erariale**.

AGEVOLAZIONI

Smart Money per start-up innovative

di Debora Reverberi

The graphic features a blue header bar with the word "DIGITAL" on the left and "Master di specializzazione" on the right. Below this, the main title "LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE" is displayed in large, bold, blue capital letters. At the bottom right of the title area is a blue link labeled "Scopri di più >". The background of the banner is white with abstract blue and grey geometric shapes.

Con il termine “**Smart Money**” vengono identificate le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio a favore del rafforzamento delle start-up innovative, sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione.

Trattasi di interventi agevolativi concessi ai sensi del Regolamento “**de minimis**” sottoforma di contributi a fondo perduto.

L'[articolo 38, comma 2, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) ha infatti stanziato 10 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di agevolazioni finalizzate al rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative, destinandone il 5%, pari a 500.000 euro, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, alle iniziative di informazione e comunicazione.

Le agevolazioni, gestite da Invitalia tramite una procedura valutativa con procedimento a sportello, sono concesse secondo due linee di intervento:

- la realizzazione di piani di attività per la realizzazione di un progetto di sviluppo, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
- l’investimento in capitale di rischio delle start-up innovative, destinatarie della delibera di ammissione all’agevolazione di cui al punto precedente, da parte degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Le condizioni, le modalità attuative e i termini di concessione sono definiti con [D.M. 18.09.2020](#), pubblicato in GU n. 309 del 14.12.2020.

Ambito applicativo soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni **le start-up innovative** che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

- siano classificabili come **piccole imprese**, ai sensi dell'[**allegato 1**](#) del **Regolamento (UE) n. 651/2014**;
- siano regolarmente **costituite da meno di 24 mesi** e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
- si trovino nelle **prime fasi di avviamento dell'attività o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (pre-seed)**, oppure nella **fase di creazione della combinazione product/market fit (seed)**;
- abbiano **sede legale e operativa in Italia**;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Mise un ordine di recupero;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, **non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie**;
- nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[**articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001**](#) e ss.mm.ii.;
- i cui legali rappresentanti o amministratori **non siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- **non operino nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura.**

Le agevolazioni sono accessibili anche alle **persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa**, purché provvedano alla costituzione e all'inoltro della domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese, **entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni**.

Attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati

I soggetti abilitati a operare **nell'ambito di entrambe le linee di intervento "Smart Money"**, sia come erogatori dei servizi ammissibili a sostegno del progetto di sviluppo, sia come investitori nel capitale di rischio della start-up innovativa, sono i seguenti:

- **incubatori certificati e acceleratori**, di cui all'[**articolo 25, comma 5, D.L. 179/2012 e D.M. 22.12.2016**](#);
- **innovation hub**;
- **organismi di ricerca**.

Sono abilitati ad attuare gli **interventi nel capitale di rischio** i seguenti ulteriori attori:

- **business angels, investitori informali privati** che supportano con capitali e capacità gestionali la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali (in possesso di *know-how* strategico-gestionale maturato per almeno 2 anni in imprese private);
- **investitori qualificati**, individuati dall'[**articolo 100 D.Lgs. 58/1998**](#).

Ambito applicativo oggettivo

Alla base delle agevolazioni “*Smart Money*” vi è un **progetto di sviluppo della start-up innovativa** dotato delle seguenti caratteristiche:

- fondato su una **soluzione innovativa da proporre sul mercato già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione**, sebbene da definire negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
- previsione **dell'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team** dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate o, in alternativa, previsione del **consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato**;
- finalità volta alla **realizzazione del prototipo (*Minimum Viable Product*) o alla prima applicazione industriale del prodotto o servizio** per attestare i *feedback* dei clienti e/o investitori.

Realizzazione di piani di attività

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto in misura pari all'80% delle spese dei servizi ammissibili, nel limite di euro 10.000,00** di agevolazione per start-up innovativa.

I **servizi** devono rientrare negli ambiti indicati dall'[**articolo 12 D.M. 18.09.2020**](#) ed essere connessi alla realizzazione di un **piano di attività**:

- **di durata non inferiore a 12 mesi;**
- svolto in collaborazione **con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione**.

Realizzazione di piani di attività

Ambiti dei servizi La consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e **agevolabili** all'implementazione del progetto
La gestione della proprietà intellettuale
Il supporto nell'autovalutazione della maturità digitale

Lo sviluppo e lo scouting di tecnologie
La prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale
I lavori preparatori per campagne di *crowdfunding*
La messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e *networking* necessari per lo svolgimento delle attività di progetto, solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti dei punti precedenti

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese dei servizi rientranti negli ambiti di cui sopra:

- **sostenute successivamente alla data di presentazione** della domanda di agevolazione;
- **sostenute entro 18 mesi** dalla delibera di ammissione;
- con **spesa minima di euro 10.000,00**;
- pagate esclusivamente con conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la **piena tracciabilità del pagamento** e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative

A fronte **dell'investimento nel capitale di una start-up innovativa già destinataria del contributo per la realizzazione di piani di attività** è riconosciuta un'ulteriore agevolazione nella forma di **contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell'investimento, nel limite complessivo di 30.000,00 euro** per impresa.

Investimenti in capitale di rischio	
Investimenti ammissibili	<p>L'investimento in <i>equity</i> deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati;- essere attuato o in sede di costituzione della start-up innovativa (per soggetti ancora da costituirsi alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;- essere di importo non inferiore a 10.000 euro;- non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-<i>equity</i> eventualmente sottoscritti;- essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;- non essere attuato tramite piattaforme internet di <i>equity crowdfunding</i>;- il relativo versamento del capitale deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di delibera.